

Regis (nel Codice Ostense è scritto *Aſtor publicus* , ſignificante lo ſteſſo) *Curtem Regiam habens ad gubernandum , & ex ipſa Curte alicui ſine juſſione Regis , caſam tributariam , vel terram , ſilveta , vel prata auſus fuerit donare &c. in duplum componat* . Anche il Re Rotari nella Legge 378. ci dà la medefima nozione de' Gaſtaldi . E Lottario I. Auguſto nella Legge 73. dice : *Concedimus Gaſtaldiis noſtris , Curtes noſtras providentibus &c.* Ecco l' Ufizio de' Gaſtaldi , e però non colpì nel ſegno il Voſſio nel Lib. 2. Cap. 8. de Vitiis Sermonis , allorchè ſcriſſe : *Gaſtaldius fuerit , qui Regi vel Principi inſervit in curandis hoſpitibus . Ac hujusmodi propria eſt ſignificatio , ut idem fuerit ac Architriclinus , vel Oeconomus , & in Palatio Occidentalis Imperatoris , jam ab Othonis Magni temporibus , Dapifer* . E' affatto ſenza fondamento un tale ſignificato , come coſta dal confronto delle Leggi . Dura tuttavia in alcuni Luoghi d'Italia il nome , ed ufizio de' Gaſtaldi non già preſſo i Principi grandi , ma preſſo i Ricchi nobili , che ſi chiamano Gaſtaldi quei , che ora da i Modeneſi ſono appellati *Fattori* . In molte Leggi del Re Rotari ſi fa menzione *Curtis Regiae* per denotare il palazzo , e il Fiſco del Re . Ora nella Legge 222. del medefimo Rotari è determinato , che qualora i Parenti non facciano vendetta di una Donna libera , che ſi mariti ad un Servo , *tunc liceat Gaſtaldio Regis , aut Aſtori , aut Sculdascio ipſam in Curtem Regis ducere , & intra penſiles conſtituere* . Sicchè i Gaſtaldi entravano ancora fra i Miniſtri Fiſcali . Tenevano inoltre Giuſtizia per le cauſe Camerali : il che ſi può dedurre dalla Legge 8. di Pippino Re d'Italia , dove comanda , che ſia fatta Giuſtizia *tam a Comitibus ſuis , quam etiam a Gaſtaldiis , ſeu Sculdasciis* . Et ſi *Gaſtaldius , vel Sculdascius non fecerit , muldetur* . Abbiain veduto altrove , che i Conti erano obbligati a condurre il Popolo all' Armata , quando occorreva la diſeſa de' Confini , o qualche altra ſpedizion militare . Nè pur da queſt'obbligo erano eſenti gli Sculdasci e Saltari , come ſi ricava dalla Legge 29. lib. 6. del Re Liutprando . Che anche i Gaſtaldi foſſero tenuti alla milizia per condurvi , a mio credere , gli Uomini abitanti nelle Corti Regali , parmi di riconoſcerlo nella Legge 24. del Re Rottari , che dice : *Si Gaſtadius exercitalem ſuum contra rationem moleſtaverit , Dux eum ſoleitur* . Lodovico II. Auguſto nella Coſtituzione *promotionis exercitus* , comanda , *ut nullum ab expeditione aut Comes , aut Gaſtald , vel Miniſtri eorum excuſatum habeant* . Avevano adunque i Gaſtaldi de i Miniſtri ſotto di loro . Coſta ancora da un Documento Breſciano dell' Anno 769. che le Regine avevano il loro Gaſtaldo . Similmente ſi offerva in un Placito Luccheſe , tenuto da Adalberto I. Duca di Toſcana nell' Anno 847. che i Gaſtaldi precedevano a gli Scavini . Ma nulla più ci può far intendere , qual foſſe la Dignità , ed onorevolezza de' medefimi , quanto il vedere , che il Governo delle Città era loro talvolta raccomandato . Nel Cap. 74.